

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2325 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2015****che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e della Federazione russa («Russia»), in seguito a una denuncia presentata il 1° aprile 2015 da EUROFER («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

1. PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto sottoposto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati a esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi:

- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),
- i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico» e
- i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido,

originari della Cina e della Russia («i paesi interessati»), attualmente classificati ai codici NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 e 7226 92 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2. RICHIESTA

- (3) La richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 12 novembre 2015. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

3. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 161 del 14.5.2015, pag. 9.

- (5) Il denunciante sostiene che la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e che gli importatori erano a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre che le importazioni russe e cinesi stanno arrecando un pregiudizio all'industria dell'Unione e che vi è stato un sostanziale aumento del livello di dette importazioni, anche dopo il periodo dell'inchiesta, il che comprometterebbe gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping, se questo dovesse essere applicato.
- (6) La Commissione ritiene che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle pratiche di dumping degli esportatori. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento⁽¹⁾. La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping del 28 % per le importazioni cinesi e fino al 20 %-25 % per le importazioni russe. Data l'entità del dumping denunciato, è ragionevole supporre che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza della situazione.
- (7) Per quanto riguarda la Cina, il denunciante, avendo scelto il Canada come paese di riferimento, ha fornito nella denuncia prove del valore normale basato sulle informazioni relative ai prezzi di un produttore canadese. Per quanto riguarda la Russia, il denunciante ha fornito prove del valore normale costruito (stima dei costi di produzione, delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti). Le prove del dumping sono basate su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. Il prezzo all'esportazione cinese è stato determinato sulla base di nove fatture relative a vendite all'esportazione cinesi nell'Unione, mentre il prezzo all'esportazione russo è stato calcolato utilizzando dati Eurostat.
- (8) Il denunciante ha inoltre fornito, sia nella denuncia sia nella richiesta di registrazione, elementi di prova sufficienti sotto forma di comunicati stampa che descrivono le pratiche di dumping degli esportatori cinesi e russi e che, prima facie, non avrebbero potuto né dovuto essere ignorati dagli importatori.
- (9) Dall'apertura del procedimento nel maggio 2015, confrontando i volumi delle importazioni dei paesi interessati nel periodo compreso tra maggio e settembre 2014 con quelli dello stesso periodo del 2015 (vale a dire il periodo successivo all'apertura del procedimento), si osserva un ulteriore aumento di circa il 33 % per la Cina e il 45 % per la Russia. Nella richiesta di registrazione, il denunciante ha altresì confrontato i volumi combinati delle importazioni cinesi e russe del prodotto in esame nel periodo gennaio-settembre 2014 con quelli dello stesso periodo del 2015. Il confronto ha evidenziato un aumento del 24 % del volume delle importazioni dai due paesi interessati. Ciò dimostra che vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni cinesi e russe del prodotto in esame nel primo semestre del 2015 e soprattutto in seguito all'apertura della presente inchiesta.
- (10) Il denunciante ha altresì incluso, nella denuncia e nella richiesta di registrazione, elementi di prova prima facie della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni per i paesi interessati. Secondo la denuncia, il prezzo medio delle vendite cinesi nell'Unione è diminuito del 16 %, mentre il prezzo medio delle vendite russe nell'Unione è diminuito del 7 % tra il 2010 e il settembre 2014. Nella richiesta di registrazione sono stati confrontati i prezzi all'importazione nel periodo che va dal 2011 alla prima metà del 2015, evidenziando un calo del 21 % per il prezzo medio delle importazioni cinesi e del 26 % per il prezzo medio delle importazioni russe. Nell'insieme, e data l'entità dei margini di dumping denunciati, tali elementi di prova sono sufficienti in questa fase a dimostrare che gli esportatori della Cina e della Russia esercitano pratiche di dumping. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi all'importazione dopo l'apertura del procedimento nel maggio 2015, sulla base dei dati Eurostat di settembre 2015 è stato osservato un ulteriore calo del 5 % per ciascuno dei paesi interessati.
- (11) Nella denuncia vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio che è arrecato, e nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la richiesta di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un aumento costante di tali importazioni a prezzi sempre più ridotti. Dati i tempi, l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e altre circostanze (ad esempio la sovraccapacità in Cina e le pratiche tariffarie degli esportatori cinesi e russi) potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni russe e cinesi in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabili un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

4. PROCEDURA

- (12) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU C 161 del 14.5.2015, pag. 9 (punto 3 dell'avviso di apertura).

- (13) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (15) Per quanto riguarda la Cina, il denunciante stima nella denuncia un margine di dumping medio del 28 % e un margine di svendita medio del 19-22 % per il prodotto in esame. Per quanto riguarda la Russia, il denunciante stima che i margini di dumping medi siano nell'ordine del 15-20 % per il prodotto in esame. Il margine di svendita medio per la Russia oscilla tra il 23 % e il 27 % per il prodotto in esame. Per quanto concerne la Cina, l'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello della svendita stimato in base alla denuncia, vale a dire il 19-22 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame. Per quanto concerne la Russia, l'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello del margine di dumping medio stimato in base alla denuncia, vale a dire il 15-20 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (16) I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, esclusi:

- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,
- i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),
- i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico» e
- i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido,

originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa («i paesi interessati»), attualmente classificati ai codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 e 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211 29 00 19 e 7211 29 00 99), 7225 50 80 e 7226 92 00.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
